

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3<sup>a</sup> lavoro, primo grado**, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 23440 del RGAC dell'anno 2014, vertente tra:

in Roma, \_\_\_\_\_, elett.nte domic.ti  
presso l'Avv. \_\_\_\_\_, che li  
rappr.nta e difende - ricorrenti

**E**

\_\_\_\_\_ , elett.nte  
domic.ta in Roma, \_\_\_\_\_ presso l'Avv. \_\_\_\_\_  
che la rappr.nta e difende insieme all'Avv. Maddalena Boffoli - convenuta

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge le domande attoree;
- b) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, l'oltre S.F., Iva e Cpa;
- c) termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI  
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 7/7/2014 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano qui in giudizio l' \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_  
Esposto: che \_\_\_\_\_, previa deliberazione del 13/2/2014, aveva attivato una procedura di selezione pubblica per la creazione di un bacino di risorse umane dal quale attingere per assunzioni a tempo determinato di 350 operatori di esercizio nell'anno 2014, subordinate all'autorizzazione di \_\_\_\_\_ deferendone l'attuazione ad \_\_\_\_\_; che il bando prevedeva, tra gli altri, quale requisito minimo per accedere alla selezione, l'assenza di procedimenti penali in corso; che essi, come previsto dal bando, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, avevano presentato domanda inserendo nel termine del 4 maggio 2014, in apposito sito informatico, l'apposito modulo "on line" appositamente compilato; che, a fronte del modello di domanda che recitava "*dichiara di non avere procedimenti penali a carico ?*", essi, indotti in errore dalla pessima formulazione, avevano risposto "no", credendo con ciò di dichiarare di non avere procedimenti penali in corso; che, in ragione di ciò, essi erano stati esclusi dalla selezione; che vane erano state le loro richieste di essere ammessi a rettificare tali



dichiarazioni, posto che aveva loro comunicato che tali decisioni spettavano ad , mentre questa aveva addotto che le rettifiche avrebbero dovuto pervenire entro le ore 8,59 del 5 maggio;

dedotto che il loro errore era stato cagionato dalla cattiva formulazione della domanda, fatta palese dal fatto che altri 20 aspiranti vi erano incorsi, ed in un successivo bando la stessa l'aveva formulata in modo differente; che d'altronde, se essi non fossero stati in possesso del requisito, neppure avrebbero avuto ragione di presentare la domanda; che peraltro , anche per averli in precedenza utilizzati, nel rispetto del canone generale di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto invitarli a documentare la sussistenza del requisito; che peraltro il requisito in esame non costituiva requisito di accesso alla selezione, ma causa di esclusione della graduatoria, sicchè poteva essere verificato anche "ex post"; chiedevano (previa tutela anticipata d'urgenza) dichiararsi illegittimi i provvedimenti che li avevano esclusi, e dichiararsi il loro diritto a partecipare alla selezione.

, ritualmente citata, restava contumace. Di ciò si dà qui atto, essendo stato ciò omesso in dispositivo per omissione materiale.

Resisteva eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, co.4, del D.lgs n.165/2001, trattandosi di controversia in materia di procedura concorsuale per l'assunzione di dipendenti della p.a., quale la deducente assumeva di essere, in quanto organismo "in house" di totale proprietà di e considerato che, ai sensi dell'art.18, co.1, del D.L. n.112/2008 conv. in legge n.133/2008, le società a totale partecipazione pubblica che gestivano pubblici servizi locali erano tenute, nell'attività di reclutamento del personale, al rispetto dei principi posti dall'art.35, co.3, del D.lgs n.165/2001; nonché dell'art.3 bis del D.L. n.138/2011, che prevedeva che tali società dovessero disciplinare i rapporti di lavoro in coerenza coi i principi di cui al TUPI; nonché, ancora, in ragione del fatto che non era configurabile nella specie un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, posto che, dopo lo "screening" iniziale, volto alla verifica dei requisiti minimi di ammissione, erano previste, per l'inserimento nel bacino, altre fasi procedurali (test attitudinali con assegnazione di punteggi; ammissione dei primi 600 collocati ad un colloquio di valutazione motivazionale; successiva eventuale prova di guida, visita medica finale di idoneità) Nel merito, contestavano argomentatamente l'avversa domanda, chiedendone il rigetto.

La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.

//////////

Le domande attoree appaiono infondate.

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da non appare fondata.

I ricorrenti non fanno valere un diritto all'assunzione, ma fanno comunque valere un diritto soggettivo perfetto qual è quello, costituito dal bando di cui ai docc. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta, integrante in sostanza una promessa/offerta/proposta al pubblico, in capo a coloro che fossero in possesso dei requisiti minimi prescritti, di partecipare alla selezione.



L'art.63, co.4, del D.lgs n.165/2011 riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La nozione di pubblica amministrazione alla quale si riferisce l'art.63, appare evidentemente essere quella definita dall'art.1, co.2, che non contempla le s.p.a., per quanto "in house" o interamente partecipate da un Ente pubblico.

Peraltro, la "ratio" dell'art. 63, co.4 sta nel fatto, che vuol essere del tutto coerente col tradizionale e generale criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, quale improntato alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, che nel pubblico impiego cd. privatizzato (ambito al quale certo non appartiene) la natura pubblicistica dell'Ente e la conseguente normale natura autoritativa dei suoi atti, trova eccezione negli atti di gestione del rapporto di lavoro, che hanno natura privatistica/negoziale ex art.5, co.2, e trova, nelle procedure di reclutamento, ulteriore limite esterno nell'approvazione della graduatoria, dalla quale origina un diritto soggettivo perfetto all'assunzione. Prima di questa la giurisdizione spetta al giudice amministrativo perché gli atti concorsuali hanno natura autoritativa; e ce l'hanno perché gli Enti di cui all'art.1, co.2 gestiscono le procedure di reclutamento mediante poteri autoritativi implicanti l'esercizio di poteri afferenti all'area della discrezionalità amministrativa in senso tecnico; mentre le società, in linea di principio, no.

Sino a tempi relativamente recenti, non si è sostanzialmente dubitato che l'utilizzo, da parte di pubbliche amministrazioni, di forme organizzative di diritto privato comportasse normalmente la natura meramente privatistica dei soggetti di diritto privato che li compissero, e dei relativi atti e procedimenti, restando irrilevante, a tal fine, il fatto che essi fossero interamente partecipati da pubbliche amministrazioni.

Sovente, in verità, gli elementi di sostanza pubblicistica hanno portato i supremi consessi a riconoscere l'applicabilità ad enti formalmente privati di regole o principi dettati per l'ente pubblico. Gli esempi possibili sono numerosi. Qui se ne ricorderanno solo alcuni e per sommi capi.

Cort. Cost. n.466/93 disse ad es. che Cost.100/2 non tollerava che il fatto che enti come l'Enel, l'Iri, l'Ina fossero sottratti al controllo della Corte dei Conti ex art. 12 legge n.259/58 per il solo fatto fossero divenuti società per azioni, ad onta che la proprietà, il controllo, i finanziamenti fossero rimasti pubblici.

Cort.Cost. 363/2003 valorizzò il fatto che Italia Lavoro S.p.a. avesse solo la forma di una società per azioni per palesarsi sotto ogni altro aspetto un ente strumentale dello Stato, per riconoscere che mediante essa lo Stato attuava una potestà legislativa esclusiva ex Cost.117.

In nessun caso pare peraltro che la Corte avesse posto in via generale il problema della disciplina applicabile ad un soggetto solo formalmente privato e/o della sua generale qualificazione giuridica.

La più recente giurisprudenza della S.C. ha più volte e, apparentemente, con sempre maggiore decisione valorizzato aspetti pubblicistici di società ed enti di



diritto privato, ma sempre risolvendo problemi specifici, e senza mai indulgere nell'enunciazione di regole generali.

La Corte ha ad es. detto che gli amministratori della Rai devono ritenersi soggetti ad azione di responsabilità della Corte dei Conti per danno erariale perché la Rai ha natura sostanziale di ente pubblico (Cass. SU 27092/2009); e che lo stesso vale, per analoghi motivi, per Cotral (Cass. 24672/2009). Pur tuttavia, non sembra che alcuno ne abbia fin qui neppure evocato la conseguenza che a Rai e Cotral si applichi lo stato dell'ente pubblico "tout court" e ad ogni effetto.

Il recente avvento della nozione di "società in house", prima, e dei primi dati normativi della fattispecie, poi, hanno prodotto degli arresti giurisprudenziali ancor più fortemente orientati in senso "sostanzialistico".

Anche qui, si può andare solo per sintetici cenni.

La nozione di "società in house" o in genere di "in house providing", trae origine da CGE 18/11/1999, Teckal, C- 107/98, che disse in sostanza che perché, ai fini dell'esonero dalla regole di evidenza pubblica, poste, ai fini della libera concorrenza nel mercato dei servizi, dalla direttiva Ce 123/2006, un servizio potesse considerarsi reso direttamente da una p.a., malgrado fosse reso da un soggetto giuridicamente esterno ad essa, occorrono tre requisiti:

- a) che il soggetto sia interamente controllato da enti pubblici (che vuol dire: nessun privato nella composizione societaria o associativa);
- b) che esso eserciti la propria attività per l'Ente pubblico in misura prevalente (che qui vuol dire preponderante);
- c) che l'ente pubblico di riferimento eserciti sull'appaltatore un controllo analogo a quello, di natura gerarchica, che esso esercita sui propri uffici.

Di fronte a tali fenomeni, che segnano limiti, per così dire, "estremi" di sostanziale "pubblicità" di soggetti privati (perché un soggetto che non può avere la minima presenza di privati al suo interno ed è soggetto al potere pubblico con modalità gerarchicamente analoghe a quelle che si hanno all'interno di pubblici apparati, e quindi avente autonomia decisionale praticamente nulla, di privato non ha appunto ormai che la forma, tanto che il fenomeno, ai fini della disciplina degli appalti, è considerato gestione diretta), la più recente giurisprudenza della S.C. ha spinto oltre il proprio orientamento sostanzialistico, giungendo, a partire da Cass. SU 26283/2013 – anche a partire da alcuni rilievi contenuti in Cort. Cost. 46/2013) a dire – superando l'ultima obiezione che per fare un ente pubblico ci vuole una legge: art.4 legge n.70/75) che in casi di tal fatta non può più nemmeno parlarsi di diversità soggettiva né patrimoniale dall'ente pubblico di riferimento.....con la ribadita conseguenza che il danno arrecato al patrimonio (separato ma non distinto) di tali soggetti è recato all'Ente pubblico ed è quindi danno erariale. Il principio è stato poi sostanzialmente riaffermato da Cass.26936/2013 e 5491/2014.

Malgrado, anche ma non solo sulla scia della normazione e giurisprudenza comunitaria, vada indubbiamente a rafforzarsi, nei rapporti col fenomeno in esame, un approccio sostanzialistico, il giudicante ritiene che i presupposti teorici di tal genere di orientamento siano troppo deboli dal punto di vista generale, e



non troppo occultamente in realtà legati a dati ed esigenze particolari, o al massimo, a profili di compatibilità con principi settoriali, per poter approdare ad una logica generalizzata di applicazione generale dello statuto delle pubbliche amministrazioni ai cd. “in house providers”, ed ancor più alle società meramente partecipate totalmente da pubbliche amministrazioni.

In tutti i provvedimenti qui richiamati (ma anche negli altri richiamabili) l’affermata applicabilità di regole pubblicistiche irreferribili alle fattispecie esaminate secondo le regole dell’*esegesi* ordinaria appare ispirata ed agevolata, in definitiva, dal fatto che il riconoscimento dell’applicazione delle regole e dei principi del diritto privato si sarebbe risolto nell’elusione, per aggiramento, di garanzie, tutele, interessi costituzionalmente presidiati che riguardano l’amministrazione della cosa pubblica, sostanzialmente riconducibili al principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Non a caso, messa di fronte alla tesi per cui la Rai, quale ente pubblico, dovrebbe soggiacere al regime della giurisdizione ed alla regole sui concorsi di cui al D.lgs n.165/2001, la S.C. non ha potuto che prendere atto dell’insufficienza dell’apparato teorico della sentenza del 2009 ad accreditare l’assunto (Cass. 28329/2011); ed il giudicante non dubita che la S.C. farebbe altrettanto se si pretendesse di applicare “*tout court*” lo statuto delle pubbliche amministrazioni, in aspetti nei quali poziori principi costituzionali o comunitari non lo impongano, ai cd. “in house providers”, ed ancor più alle società meramente partecipate totalmente da pubbliche amministrazioni.

Ed i motivi appaiono di agevole comprensione.

Se si prescinde da esigenze di compatibilità con principi supremi dell’ordinamento, il ragionamento deve partire dal fatto che se la legge stessa qualifica e riconosce di diritto privato quello che in sostanza altrimenti si riterrebbe un ente pubblico (si badi: sempre secondo pretese e sempre controvertibili teorie che a loro volta sono tratte per induzione dall’esperienza normativa, e quindi valgono nella scienza del diritto nei limiti in cui corrispondono al sistema normativo, non dissimilmente da come le leggi di natura valgono, nelle scienze naturalistiche, se e nei limiti in cui si conformano all’esperienza: se no vanno cambiate le leggi di natura, delle quali l’esperienza è giudice, come della dottrina giuridica giudica la legge, e non viceversa) è perché in linea di principio vuole che a quell’ente si applichino le regole del tipo cui esso è ascritto.

Che il legislatore non voglia affatto che ai cc.dd. “in house providers” si applichi in generale la disciplina del pubblico impiego appare reso particolarmente manifesto dalla disciplina di settore, ed in particolare dall’art.7 del DPR n.168/2010, che prevede espressamente, e peraltro con una eccezione, che a tali società si applichi la disciplina del reclutamento pubblico di cui all’art. 35 del D.lgs n.165/2001 (cosa che sarebbe superflua se detto decreto si applicasse di per sé a tali soggetti siccome “soggettivamente non distinti” dall’Ente pubblico di riferimento); e dall’art.6, co.5, del D.L. n.78/2010 conv. in legge n. 122/2010, che distingue espressamente tra enti pubblici, economici o no, ed “*organismi*



*pubblici con personalità giuridica di diritto privato*”, con ciò implicando l’inassimilabilità, in linea di principio, dei secondi nei primi.

Ne consegue che i fenomeni normativi in esame, se mostrano una crescente acquisizione alla coscienza del Legislatore dell’opportunità (e talvolta della necessità) che la scelta di modelli organizzativi di diritto privato quale sostanziale strumento di attuazione di attività facenti obiettivamente capo a pubbliche amministrazioni non comporti l’elusione di principi fondamentali che regolano l’azione dei pubblici poteri (e tra essi, soprattutto, i principi fondamentali di imparzialità e buon andamento) non consentono, ad avviso del giudicante, la trazione di un principio generale di assimilabilità dello statuto generale di tali soggetti a quello delle pubbliche amministrazioni.

In buona sostanza, non appare sostenibile, alla stregua del quadro normativo vigente, che le cd. società “in house”, ed ancor meno le “mere” società interamente partecipate da pubbliche amministrazioni, vadano considerate pubbliche amministrazioni a tutti gli effetti di legge (cosa che, tra l’altro, nessuno in realtà sembra davvero sostenere); dovendosi semmai, ed al di là della doverosa applicazione delle disposizioni che estendono a tali soggetti particolari disposizioni di per sé dettate per le pubbliche amministrazioni, sindacare il regime privatistico di per sé applicabile a tali soggetti ed alle loro attività alla luce della necessità di ordine costituzionale di evitare che la applicazione di tale regime, in quanto riferita a soggetti che, in ipotesi, non costituiscano che la “manus” di pubbliche amministrazioni, comporti un inammissibile aggiramento dei principi costituzionali che reggono l’azione amministrativa.

Tornando al caso di specie, si deve premettere che \_\_\_\_\_, se, producendo la propria visura, dimostra di essere partecipata al 100% da \_\_\_\_\_ non per questo offre elementi sufficienti a dimostrare di essere una società “in house”, alla stregua dei criteri sopra richiamati, che qualificano la vera e propria immedesimazione organica della pseudo spa nell’ente pubblico di riferimento (e sono quindi evidentemente altra cosa tanto dai modelli previsti dall’art. 113 TUEL, quanto alla mera intera partecipazione pubblica).

Lo Statuto non è stato prodotto, e l’estratto risultante dalla visura non appare dar contezza, in particolare, del fatto che \_\_\_\_\_ sia assoggettata al cd. controllo analogo, ossia ad un tipo di direzione e controllo da parte del socio unico che ecceda, per modalità ed intensità di comando, i normali poteri del socio unico nelle società, per trasmodare in modalità proprie delle relazioni gerarchiche tra pubblici uffici (Cass. 5491/2014, 26283/2013). In assenza di tale requisito, non è possibile assimilare giuridicamente \_\_\_\_\_ all’ente pubblico di riferimento.

Resta da valutare:

- a) che l’art.18, co.1, del D.L. n.112/2008 conv. in legge n.133/2008 prevede che le società ad intera partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi locali debbono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità di reclutamento del personale che rispettino i principi di cui all’art.35, co.3, del D.lgs n. 165/2001;



- b) che il relativo comma 2 bis quale introdotto dal D.L. 78/2009 conv. in legge 102/2009 assoggetta tali società ai limiti per le assunzioni previste per le p.a.;
- c) la portata e la rilevanza dell'art. 3 bis del D.L. n.138/2011 come conv. in legge n. 148/2011 e s.m.m che ripercorrono tali regole, ma non appaiono affatto rinviare indiscriminatamente al D.lgs n.165/2001.

Tali disposizioni non appaiono idonee a comportare l'applicazione alla fattispecie dell'art. 63, co.4, del D.lgs n.165/2001.

Il fatto che le società di partecipazione pubblica totale o prevalente siano sempre più astrette a limitazioni imperative alle assunzioni non costituisce che un aspetto del loro coinvolgimento al patto di stabilità interno che, a sua volta, costituisce ricaduta del fatto che, in ambito comunitario, i loro debiti fanno parte del debito pubblico della Repubblica Italiana. Ciò evidentemente non porta nulla a confutazione del fatto che ai fini dell'ordinamento nazionale e dei loro rapporti con il socio ed i terzi esse restino soggetti di diritto privato, e che, di conseguenza, le loro procedure di assunzione integrino mere privatistiche offerte/promesse/proposte al pubblico.

Il fatto che tali società, nelle loro procedure di assunzione, debbano rispettare gli stessi principi (di pubblicità, oggettività, imparzialità, trasparenza, etc.) cui sono soggette le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.35, co.3, del D.lgs n.165/2001, non implica, di per sé, che ne condividano la natura autoritativa/pubblicistica, cosa che la legge non dice neppure indirettamente, tanto da non dire neppure che a tali soggetti s'applica direttamente l'art.35 (cosa che comunque non sarebbe sufficiente), ma che essi debbono conformarsi ai principi previsti da tale disposizione mediante propri provvedimenti.

Tale ricaduta non appare traibile neppure dalla "ratio" di tali regole, che si fonda presumibilmente, da un lato, sulla ritenuta opportunità di superare il problema dell'attitudine delle privatizzazioni implicanti la persistente forte influenza del potere pubblico ad eludere i principi di imparzialità e buon andamento, se non quello dell'assunzione mediante concorso, ed a porre le basi per il superamento del fenomeno delle assunzioni clientelari nei soggetti privatizzati; dall'altro, ad evitare problemi connessi con l'obbligo di tutti gli "organismi di diritto pubblico" (nozione di matrice comunitaria che non ha nulla a che valere con la natura giuridica dei soggetti nell'ordinamento interno) a garantire trasparenza nelle assunzioni a garanzia del principio comunitario della libera circolazione dei servizi e dei lavoratori.

Il doveroso perseguimento di tali finalità non comporta affatto la necessità che gli atti e le procedure di reclutamento assumano nelle s.p.a. interamente partecipate da enti pubblici la natura giuridica di procedimenti amministrativi, potendo tali regole bene ed efficacemente operare anche in ambito privatistico, dove peraltro già operano principi analoghi (ancorché non equipollenti) sulla base dei principi generali di correttezza e buona fede (Cass. 1715/2009, 9049/2006, 4462/2004).



Gli argomenti portati in senso contrario dalla prodotta giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez V, n. 820/2014) non appaiono convincenti, ed in parte neppure propriamente pertinenti.

In primo luogo, nel caso esaminato da quell'arresto, si trattava di una procedura selettiva promossa da un Comune, e gli argomenti riguardano l'ipotesi, confutata, che si trattasse di procedura promossa da Azienda Speciale del medesimo Comune, che è comunque altro che una s.p.a.

Sotto l'altro profilo, non appaiono convincenti, a sostegno dell'orientamento espresso da tale arresto:

- a) il richiamo all'art. 7, co.2, del codice del processo amministrativo del 2010, perché se è vero che tale disposizione, nel delineare l'ambito soggettivo della giurisdizione amministrativa, considera pubbliche amministrazioni, ai fini del codice, anche i soggetti tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo, l'ambito della giurisdizione nei suoi termini oggettivi resta disciplinato dal comma 1, che dice che tale giurisdizione ha ad oggetto gli atti di esercizio di potere amministrativo, o ad essi riconducibili anche mediamente, che è ciò che resta indimostrato, nel caso delle procedure di reclutamento poste in essere da s.p.a. per quanto interamente in mano pubblica;
- b) il richiamo all'art.1, comma 1 ter della legge n.241/90, che dice che i privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi dell'azione amministrativa, perché postula ciò che non consta, e cioè che le procedure di reclutamento in questione siano attività amministrative;
- c) il riferimento ai principi giurisprudenziali sopra richiamati riguardo alle cc.dd. società "in house", sia perché non si è data evidenza che lo sia in tali termini, sia perché si è già visto come invece la S.C., nella sentenza delle SSUU n. 28329/2011, pur tenendo conto anche delle regole qui invocate dall' , ed anche della regola del cpa, abbia escluso che il fatto che una società per azioni sia sotto direzione e controllo pubblico possa comportare la giurisdizione amministrativa sulle procedure di reclutamento.

E' appena il caso di aggiungere come, trattandosi di procedura non garantente il diritto all'assunzione, meramente ipotizzata per il futuro, ma la confluenza in un bacino cui attingere per eventuali future assunzioni, non si tratta, plausibilmente, neppure di procedure a concorsuale in senso tecnico (Cass cit. e Cass. 12200/2002 in essa richiamata).

Nel merito, le domande attoree appaiono infondate.

Il quesito posto dal bando ("*dichiara di non avere procedimenti penali a carico ?*") non era affatto equivoco, nel suo implicare che se se ne aveva bisognava dichiarare no, e se non li si aveva si doveva dichiarare sì. Bastava leggere con attenzione.

La formulazione inversa ("*dichiara di avere procedimenti penali a carico ?*") sarebbe stata altrettanto chiara, ma in nessun modo più chiara.

L'unico argomento spedibile potrebbe aver riguardo alla presunta anomalia di chiedere di affermare positivamente un fatto negativo; ma questa non è una





anomalia affatto, perché tale scelta era coerente col fatto che trattavasi, a differenza degli altri (possesto della licenza di scuola media inferiore, della patente di guida D o E, possesto di carta di Qualificazione del Conducente valida), di requisito negativo, sicché il modello in effetti chiedeva uniformemente di affermare sì a domande aventi tutte ad oggetto l'affermazione del possesto del requisito cui ciascuna si riferiva.

Il bando prevedeva che tutti i requisiti minimi dovevano essere posseduti e dichiarati all'atto dell'iscrizione; che l'iscrizione doveva avvenire mediante compilazione di modulo online disponibile su sito da inviare fino alle ore 23,59 del 4 maggio 2014; che il procedimento, sin dalla prima fase, sarebbe stato gestito da Orienta, che avrebbe proceduto preliminarmente allo "screening" delle candidature, consistente nella verifica, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi interessati, del possesto dei requisiti minimi.

Il bando infine indicava chiaramente l'assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso tra i requisiti minimi, insieme agli altri tre sopra richiamati, e che sarebbero stati presi in considerazione solo i candidati in possesto di detti requisiti. Non è dunque vero che non si trattasse di un requisito minimo di partecipazione.

E' vero che riguardo a tutti e quattro i requisiti minimi era previsto che in qualsiasi momento si fosse accertato il non possesto di uno di essi, il candidato sarebbe stato escluso. Ma questo non toglie che per superare la prima fase di "screening" occorreva prima dichiararli, sicché la clausola faceva evidentemente riferimento all'ipotesi di successivo accertamento di non possesto di un requisito dichiarato, con ciò confermando che nella prima fase di "screening", Orienta avrebbe vagliato le candidature sulla mera base di quanto dichiarato dagli aspiranti.

Il fatto che l' non abbia ritenuto di ammettere rettifiche sulla redazione del modulo, che non erano previste dal bando, che anzi poneva un termine perentorio per la presentazione delle domande, ed una attività preliminare di screening dei requisiti minimi da svolgersi da un terzo sulla mera base delle dichiarazioni, non può essere giudicato contrario a buona fede, perché, al contrario, nelle procedure "lato sensu" concorsuali, la fedele e rigorosa osservanza delle regole stabilite dal bando costituisce la primaria ed indefettibile garanzia del carattere imparziale e trasparente di gestione della procedura, cui anche il promittente privato è tenuto proprio in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (Cass. 1715/2009, 9049/2006, 4462/2004).

Si deve in particolare considerare che il fatto che le procedure selettive siano improntate a regole rigide, che impongono ai candidati oneri di esatta e tempestiva collaborazione, risponde ad esigenze di certezza e speditezza delle operazioni concorsuali giuridicamente apprezzabili, siccome generalmente rispondenti all'interesse comune del selettore e degli aspiranti, cui non può essere pertanto validamente opposta l'aspirazione di candidati che, nel presentare la propria candidatura, non abbiano tenuto la necessaria diligenza, a veder



alterare le regole del procedimento, a potenziale discapito di altre candidature concorrenti.

Le spese, liquidate come da dispositivo secondo il dm 55/2014, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014

IL GIUDICE  
(dr. Dario Conte)

